

STUDIO LEGALE
Avvocato Chiara Pagotto
Viale della Repubblica, 193/I
31100 Treviso (TV)
C.F. PGTCHR77T62L407P
Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

TRIBUNALE DI TREVISO

PROCEDURA FAMILIARE EX ART. 7 BIS L. 3/2012

PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 8 SS. L. 3/2012

Nell'interesse di

De Vidi Enzo, nato a Toronto (Canada), il giorno 08/12/1964, C.F. DVDNZE64T08Z401F¹,
e **Carraro Paola**, nata a Treviso (TV), il 04/12/1965, C.F. CRRPLA65T44L407D, entrambi
residenti in via Codalunga, 43/a, Carbonera (TV) , rappresentati e assistiti, giusta procura
alle liti allegata al presente atto (**all. a**), dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F.
PGTCHR77T62L407P, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Treviso,
Viale della Repubblica, 193/I, avente i seguenti recapiti tel. 0422/433216 e fax
0422/214086, e-mail cpagotto@studioavvocatopagotto.it, pec
chiarapagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it, che si indicano per le comunicazioni di
legge

- ricorrenti -

1. Premesse

1. Con istanza per la nomina del Gestore di data 25/10/2021² veniva evidenziata
all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – O.C.C. di Villorba la
situazione di crisi dei ricorrenti, comprovata dalla tensione finanziaria creatasi a causa
delle obbligazioni assunte da ambo i coniugi nei confronti di istituti di credito e
finanziarie, nonché dalle inadempienze nei confronti dell'erario e dell'istituto di
previdenza sociale da parte del sig. De Vidi;

¹ Carta identità e codice fiscale dei ricorrenti

² Istanza nomina gestore

2. l'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del suo Referente, Dott.ssa Valeria Castagna, nominava Gestore l'Avv. Natascia Samassa, che accettava l'incarico (cfr. *sub doc. 1* relazione particolareggiata);
3. è stata, quindi, consegnata al Gestore la documentazione necessaria e successivamente al medesimo era richiesta la redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 9, comma 3 *bis.1*, L. 3/2012 e/o dell'art. 14 *ter*, comma 3, L. 3/2012, con l'indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 9, comma 1, L. 3/2012 e/o dell'art. 14 *ter*, commi 4 e 5, L. 3/2012;
4. la relazione dd. 03/05/2022 era consegnata dal Gestore in data 04/05/2022³;
5. i ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare:
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, né hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge, come accertato dal Gestore;
 - i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come dagli stessi dichiarato in data 25/10/2021;
 - i ricorrenti non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
7. i ricorrenti non risultano aver subito levate di protesto, come risulta da visura del 06/08/2021 (cfr. *sub doc. 37* relazione particolareggiata), né sono emerse iscrizioni presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, come da relativa certificazione del 13/08/2021⁴.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, espongono e precisano quanto segue.

2. Storico

Stato di famiglia, residenza e attività lavorativa

³ Relazione particolareggiata e relativi allegati da n. 1 a n. 70

⁴ Certificato carichi pendenti Procura della Repubblica di Treviso di entrambi i coniugi

I ricorrenti sono sposati dal 24/06/1989 in regime di comunione dei beni (cfr. *sub doc. 2* relazione particolareggiata). Dal matrimonio sono nati due figli, la [REDACTED] c.f. [REDACTED] laureata a luglio 2021 che, concluso un lavoretto di sei mesi in una struttura ricettiva alle porte di Treviso, è stata accettata dalla struttura ospedaliera di Treviso per il periodo di tirocinio non retribuito in psicologia clinica che inizierà il prossimo mese di aprile, e il [REDACTED] il quale, ottenuto il diploma di geometra, ha dapprima svolto un periodo di stage di sei mesi presso Valfrutta di Breda di Piave e, in seguito, ha reperito un lavoro in data 07/03/2022 con contratto a tempo determinato di un anno presso l'azienda per cui lavora il padre con una retribuzione di euro 1.050,00 netti al mese. Da ciò emerge, pertanto, [REDACTED] non è economicamente autosufficiente, mentre [REDACTED] sta affacciando ora nel mondo del lavoro ancorché in via temporanea non essendo il lavoro reperito quello per il quale ha svolto il proprio percorso di studi. E' stata prodotta al Gestore della Crisi la dichiarazione di non autosufficienza dei figli del 01/09/2021, anteriore ai predetti ultimi fatti (cfr. *sub doc. 7* relazione particolareggiata).

Ed infatti, il sig. De Vidi è dipendente a tempo indeterminato dal 16/10/2017 della società [REDACTED] di Treviso, c.f. [REDACTED] con qualifica di impiegato di 1° livello e mansione di responsabile di filiale (cfr. *sub doc. 3* relazione particolareggiata), mentre precedentemente era stato agente di commercio con partita iva (cfr. *sub doc. 23* relazione particolareggiata).

La sig.ra Carraro è dipendente a tempo indeterminato dal 10/12/2007 della società [REDACTED] di Monastier (TV), [REDACTED] con inquadramento contrattuale di 4° livello e mansione di addetta all'assistenza⁵.

Tutta la famiglia, compresi i figli dei ricorrenti, vive nell'abitazione coniugale di Carbonera (TV), in via Codalunga 43/a, di proprietà di ambo di ricorrenti per la quota di ½ ciascuno (cfr. *sub doc. 2* relazione particolareggiata).

⁵ Contratto di lavoro sig.ra Carraro

Origine e causa dei debiti

Va subito evidenziato all'On.le Tribunale che alla data della presentazione dell'istanza all'OCC, nonostante la crisi economica familiare, data anche dal venir meno dell'entrata mensile della retribuzione della sig.ra Carraro, posta in aspettativa per superamento del periodo di comporto a causa della malattia oncologica che l'ha colpita, i ratei nei confronti delle finanziarie ed istituti di credito erano sostanzialmente tutti onorati.

In detta sede i coniugi, per il tramite del sig. De Vidi, riassumevano le ragioni, le cause e l'origine dei debiti del nucleo familiare, riconducendoli all'anno 2011 quando decisero di acquistare e ristrutturare l'attuale casa, sorta da un frazionamento di un terreno di proprietà dei genitori del sig. Vidi per euro 50.000,00 il 09/03/2011⁶, iniziando un percorso che si è rivelato molto più costoso delle previsioni di partenza (circostanza ben nota a chi avvia una ristrutturazione o la costruzione d'un immobile). A detto fatto, che costrinse a maggiori impegni finanziari, si aggiunsero poi una serie di imprevisti, dati dal calo del fatturato del sig. De Vidi e, da ultimo, dalla malattia della moglie.

“Per riassumere le cause che hanno generato la nostra situazione attuale bisogna partire dalla spesa più importante riguardante la costruzione della casa (prima ed unica), nel 2011-2012, finanziata con la vendita dell'appartamento (unica nostra proprietà) ed in aggiunta ad alcuni risparmi, l'accensione di un mutuo ipotecario erogato a stati di avanzamento lavori visto che si è trattato di ristrutturazione ed ampliamenti di una quota del frazionamento di immobile originariamente di proprietà dei genitori ed acquistato per poi costruire, come si evince dagli atti di compravendita”. La decisione di procedere con il nuovo progetto abitativo familiare veniva presa nella sicurezza di riuscire a far fronte all'impegno di spesa, stimato in circa euro 320.000,00 complessivi⁷, grazie al ricavo dalla vendita dell'appartamento (euro 130.000,00) e alla consistenza della sommatoria dei due redditi, pari ad euro 4.500-5.000,00 netti mensili, che avrebbe permesso il pagamento delle rate del mutuo frattanto acceso con BCC Monsile per euro 280.000,00 da restituire in ratei di euro 1.600,00 mensili (cfr. *sub* doc. 8 relazione particolareggiata). Vi era, quindi,

⁶ Contratto di compravendita terreno

⁷ Disciplinare e offerta Service Legno s.r.l. del 21/03/2011

“conti alla mano”, tranquillità nei coniugi di aver affrontato una spesa sostenibile (cfr: “*La pianificazione della spesa risultava inizialmente congrua e sostenibile data la consistenza dei redditi disponibili*”). Ed infatti, al di là di talune difficoltà, la famiglia riuscì ad entrare nell’immobile nei primi dell’anno 2012, ma, purtroppo, ben presto fu necessario affrontare i costi per l’assistenza legale a causa di talune difettosità all’immobile (cavillatura con infiltrazioni d’acqua nella parete nord della casa con ammaloramento stesso della parete che determinava la necessità di rimozione e sostituzione della stessa con rifacimento anche del cappotto esterno⁸), che il costruttore, poi fallito, riuscì a risolvere – spese che si sommarono agli esborsi per le finiture, quali accessori e completamento degli impianti, aggiunte di arredi e complementi legati a varianti, tra le quali la necessità di installare impianti di ventilazione, dato che l’immobile è una costruzione in legno.

A tutte queste spese, inizialmente non preventivate, si aggiunsero interventi di manutenzione straordinaria all’autovettura del sig. De Vidi, strumenti di lavoro (all’epoca lo stesso era agente di commercio con auto propria) (cfr. *sub doc. 22 relazione particolareggiata*), che poi dovette sostituire, nonché l’aumento delle spese generali della famiglia per via del percorso universitario della figlia e l’avvio del percorso di studi del secondogenito (cfr. *sub docc. 26, 27 e 34 relazione particolareggiata*). Per far fronte a tali esborsi, il sig. De Vidi non vide altra soluzione che iniziare ad attingere al conto corrente separato e utilizzato per il pagamento di tasse ed imposte dell’attività autonoma e che, fino a quel momento, era stati regolari (data prime cartelle notificate 2018⁹) (cfr. *sub docc. 17 e 18 relazione particolareggiata*) con contestuale primo ricorso al credito nel luglio 2013 con finanziamento ottenuto da Agos per euro 55.000,00 da restituire in 120 rate di euro 668,00, ritenute sostenibili – a cui poi la coppia si rivolgeva di nuovo del 2016 per nuovo finanziamento di euro 23.000,00 (cfr. *sub doc. 13 relazione particolareggiata*).

⁸ Transazione dell’epoca

⁹ Cartelle ADERISC al 10/09/2021

Purtroppo, sempre in tale periodo emerse un nuovo problema, ovvero la contrazione dei ricavi (lordi) che scese rapidamente e progressivamente passando da un ammontare lordo di euro 90.000,00 ad euro 60.000,00 (lordo) nell'esercizio 2017 (cfr. *sub* doc. 20 relazione particolareggiata). Tale circostanza, va da sé, arrecò il proverbiale "colpo di grazia" al bilancio familiare e portò al mancato pagamento dal 2014 di alcuni debiti erariali (poi oggetto di dilazioni e ravvedimenti), "rimasti indietro" per poter far fronte al sostentamento, appesantito dalle spese universitarie e dall'alloggio di [REDACTED] (tutte documentate al Gestore della Crisi. Purtroppo, però, la situazione di contrazione del reddito (che, come detto, nell'esercizio 2017 si abbassava ad euro 60.000,00 lordi) impediva di poter onorare le scadenze dei ratei con l'Erario. In detto momento la famiglia iniziò a ritardare anche il pagamento delle scadenze del mutuo (di euro 1.600,00 mensili). Tuttavia, compreso che bisognava risolvere il problema, i coniugi cercarono un nuovo istituto di credito che concedesse un mutuo più sostenibile surrogandosi a BBC Monsile (mutuo originario che, a febbraio 2016, ammontava ancora a residui euro 232.000,00), e ottennero da Monte de Paschi di Siena, a mezzo della filiale di San Biagio di Callalta, un mutuo ventennale di euro 1.100,00 mensili, abbassando così sensibilmente l'esborso mensile (cfr. *sub* doc. 10 relazione particolareggiata). Il mutuo è oggi in regolare ammortamento (cfr. *sub* doc. 11 relazione particolareggiata).

La riduzione del rateo diede un po' di respiro, ma non era comunque sufficiente a consentire ai ricorrenti di sostenere la famiglia e di saldare il debito erariale del marito. La stessa nuova banca mutuataria, MPS, propose un ulteriore finanziamento con Compass di euro 28.500,00 (da restituire con rateo di euro 479,00 mensili) offrendo così la liquidità che era necessaria, nella speranza che la situazione di crisi terminasse e che il lavoro del sig. De Vidi riprendesse quota (cfr. *sub* docc. 12, 30 relazione particolareggiata); purtroppo erano ancora gli anni della forte crisi edilizia, settore per il quale il ricorrente presta tuttora la propria attività, e la situazione non migliorava (riduzione zone, difficoltà di incasso da alcuni clienti) - il finanziamento fu chiuso nel

novembre 2018 con l'attivazione di quello in essere di euro 35.500,00 ovvero 597,00 mensili.

Sempre in affanno finanziario e vista la necessità di mantenere la famiglia, nel 2016, come detto, la coppia si rivolgeva ad Agos per un ulteriore finanziamento di euro 23.000,00 da restituire in ratei di euro 400,00 mensili (cfr. *sub doc. 13* relazione particolareggiata). Verso la metà del 2017 fu necessaria la sostituzione dell'auto del sig. De Vidi, primario strumento aziendale per un agente che percorreva circa 75.000 km annui avendo affidata a sé la zona della provincia di Belluno, con l'acquisto di una nuova auto con Ford Credit Europe con un impegno di euro 560,00 per 36 mesi (attualmente residui euro 11.000,00) (cfr. *sub docc. 14 e 25* relazione particolareggiata).

Vi fu una svolta nella fine dell'anno 2017 allorché la mandante propose al ricorrente di cambiare lavoro (data cancellazione partita IVA 16/11/2017 - (cfr. *sub doc. 23* relazione particolareggiata) e lo assunse come responsabile di filiale con una retribuzione lorda mensile di euro 3.500,00 circa, ruolo tutt'oggi ricoperto, e che, da un lato, ha contribuito a mettere un punto fermo al debito erariale, ma dall'altro, soprattutto all'inizio, ha nuovamente alterato i già difficili equilibri economico-patrimoniali, in quanto è venuto ovviamente a mancare (trattandosi di lavoro subordinato) il flusso reddituale precedente e che, nonostante tutto, fra uno slittamento e l'altro delle scadenze, ravvedimenti e aggravio di interessi e spese accessorie, consentiva comunque di far fronte agli impegni con le finanziarie. La sig.ra Carraro, invece, continuava senza interruzioni a prestare la sua attività lavorativa come addetta all'assistenza presso la Casa Soggiorno Villa delle Magnolie dal 10/12/2007 (la stessa non è mai stata iscritta la R.I. per attività imprenditoriali - (cfr. *sub doc. 59* relazione particolareggiata). Purtroppo, in quel momento i piani di rateizzazione in essere con l'Erario si tramutarono in cartelle esattoriali che il ricorrente iniziò a ricevere dal mese di luglio 2018 (cfr. dichiarazione del sig. De Vidi sul punto laddove afferma di aver accettato la proposta aziendale del passaggio a dipendente, visto il momento e le sue difficoltà, *"trascurando il fatto che negli ultimi anni si era creata una situazione di "slittamento" delle scadenze e successivi*

ravvedimenti per cui avevo però il controllo degli impegni verso il fisco dato che continuavo a pagarne comunque una parte”). In occasione della dichiarazione dei redditi 2018, non avendo più un fido di cassa, al sig. De Vidi venne accordato un piccolo finanziamento da BCC per poter pagare tutti i tributi relativi all'ultimo esercizio (il 2017), poi aggiornato a maggio 2021 con un nuovo finanziamento di euro 5.000,00 e con una rata di circa euro 90,00 mensili (cfr. *sub doc. 15 relazione particolareggiata*), mentre frattanto, infatti, il ricorrente riguardo ai tributi non onorati aveva chiesto ed ottenuto un'ulteriore rateizzazione, pagata regolarmente fino al marzo 2020, quando iniziò il periodo di emergenza COVID e quando nello stesso periodo la coppia ricorse alla moratoria di sei mesi per il mutuo ipotecario con MPS a causa del periodo di CIG dell'azienda datrice di lavoro del marito (cfr. *sub doc. 32 relazione particolareggiata*) - terminato il qual periodo, riprendevano con regolarità i pagamenti dei ratei del mutuo e delle finanziarie. Sempre nel periodo della pandemia (aprile 2020), Agos rinegoziò i due precedenti finanziamenti con un nuovo, che diede ulteriore liquidità (euro 39.500,00) consentendo paradossalmente, nonostante il nuovo impegno mensile di euro 463,00, di tenere pagate regolarmente tutte le scadenze dei finanziamenti. Anche Ford Credit Europe accettò di rifinanziare il residuo del prestito finalizzato all'acquisto dell'auto acquistata come agente.

Inoltre, fu chiesto ai rispettivi datori di lavoro dei ricorrenti l'anticipo delle quote di TFR finora disponibili (cfr. *sub docc. 31 e 35 relazione particolareggiata*) e con queste, in aggiunta a qualche ultimo accantonamento, la coppia è riuscita a far fronte a tutti gli impegni con le finanziarie e le banche, in regolare ammortamento fino alla presentazione dell'istanza all'OCC. Da ultimo, agli inizi del 2021, la coppia fu pesantemente toccata dalla malattia oncologica che veniva diagnosticata alla sig.ra Carraro (cfr. *sub docc. 33 e 33.1 relazione particolareggiata*), che comportò l'avvio del percorso di cure tuttora in corso e la sottoposizione ad un intervento chirurgico molto invasivo a marzo 2021.

Tale evento ebbe conseguenze dirette e pesanti non solo sulla sfera personale e familiare dei ricorrenti, ma altresì sulle finanze, atteso che la lunga malattia ha impedito alla sig.ra

Carraro di recarsi al lavoro e, trascorso il periodo di comporto, durante i quali l'assenza dal lavoro è stata coperta dal punto di vista contributivo dall'Inps, la stessa ha avuto un periodo di aspettativa non retribuita fino alla fine del 2021 - ancorché da agosto 2021 la sig.ra Carraro percepisca una pensione di invalidità di euro 840,00 mensili. E' oggi, da poco, ripresa l'attività lavorativa.

Riassumendo, i debiti traggono origine in via principale dal mutuo ipotecario acceso con banca MPS il 29/02/2016 per l'acquisto e ristrutturazione della casa coniugale da restituire in 247 ratei mensili di euro 1.088,00 ciascuno (ultimo rateo scadente il 31/08/2036); vi sono poi il finanziamento con Compass Banca, acceso il 16/11/2018, da restituire in 84 ratei di euro 596,00 ciascuno (ultimo rateo scadente il 31/11/2025), il finanziamento con Agos Ducato acceso in data 11/03/2020, da restituire in 120 ratei di euro 463,00 ciascuno (ultimo rateo scadente in data 08/04/2030), il finanziamento con Ford Credit Europe acceso il 09/06/2020 da restituire in 25 ratei di euro 382,00 ciascuno (ultimo rateo scadente il 09/07/2022), il finanziamento con BCC Credito Consumo acceso il 23/03/2021 da restituire in 100 ratei di euro 70,00 ciascuno (ultimo rateo scadente il 15/08/2029). Quanto sopra ricostruito è stato accertato altresì dal Gestore della Crisi (cfr. pagg. 7 ss. e pag. 12 ss. relazione particolareggiata).

Tutti i debiti di cui sopra, ad eccezione di quello assunto nei confronti di Ford, vedevano la moglie del ricorrente, sig.ra Carraro, coobbligata. Come detto, oltre ai debiti per il mutuo e per i finanziamenti, si sono accumulati ritardi nel versamento delle imposte e dei tributi del sig. De Vidi per il periodo in cui era agente di commercio, ora cristallizzati in cartelle esattoriali emesse da ADERISC e contributi Inps non versati.

Avendo i coniugi onorato tutte le obbligazioni, sebbene faticosamente, fino all'istanza di nomina del Gestore (ed anche oltre), non vi sono procedimenti pendenti di recupero del credito, né notificati né in fase esecutiva¹⁰.

Vedasi, in particolare, la chiara esposizione effettuata dal Gestore della Crisi sulla diligenza degli odierni istanti nell'assumere le obbligazioni, il quale ha accertato come per

¹⁰ Dichiarazione assenza decreti ingiuntivi o procedure esecutive del 03/09/2021 di entrambi i coniugi

tutto l'anno 2016 la capacità restitutoria dei coniugi rispetto alle obbligazioni assunte fosse piena, ma che l'evento imprevisto della rottura dell'auto del sig. De Vidi con necessità di sostituzione creò carenza di liquidità con inevitabile ricorso al credito – momento in cui furono presi a riferimento i redditi dell'anno precedente (quello in cui il ricorrente era agente di commercio) nella convinzione di poter onorare il nuovo impegno preso con la finanziaria, ma che, a causa della contrazione delle vendite (dato documentalmente provato), portò invero al peggioramento dello stato di crisi economica familiare.

3.1 Il passivo patrimoniale

Si dimette tutta la documentazione attestante la fonte contrattuale da cui sono sorte le obbligazioni e i debiti, siccome ricostruito dallo stesso Gestore della Crisi (cfr. pag. 16 ss. relazione particolareggiata):

elenco creditori:

- **Banca Monte dei Paschi di Siena**, per mutuo ipotecario contratto dai sigg. De Vidi - Carraro di originari euro 232.487,08, importo residuo al 05/01/2022 euro 177.215,03 – in regolare ammortamento;
- **Compass Banca**, per finanziamento contratto dai sigg. De Vidi- Carraro n. 19918058 di originari euro 50.088,06, importo residuo al mese di marzo 2022 euro 27.498,34 – ultima rata di euro 597,79 oltre spese pagata a febbraio 2022;
- **Agos Ducato**, per finanziamento contratto dai sigg. De Vidi- Carraro n. 63327108 di originari euro 55.560,00, importo residuo al 10/01/2022 euro 46.051,00 - ultima rata di euro 463,00 oltre spese pagata a dicembre 2021;
- **BCC Credito Consumo**, per finanziamento contratto dai sigg. De Vidi- Carraro n. 798742 di originari euro 7.195,00, importo residuo al 31/12/2021 euro 6.589,96 - rata di euro 90,00 in regolare ammortamento;
- **Ford Credit Europe**, finanziamento contratto dal sig. De Vidi n. 01-60-04-001573395 di originari euro 18.105,82 con maxi rata alla scadenza del 09/07/2022 di euro 8.881,87 ultima rata di euro 382,00 pagata a gennaio 2022;

- **ADERISC**, per cartelle esattoriali così come certificato in sede di circolarizzazione per imposte e tributi non corrisposti in privilegio per euro 119.645,07 (da cui è stato espunto l'importo chiesto per l'aggio non essendo assistito dal privilegio di cui al tributo secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione) ed in chirografo per euro 6.729,51 (somma comprensiva di aggio, interessi e spese di notifica);

- **INPS**, per contributi previdenziali in fase amministrativa e non ancora affidati all'Agente della Riscossione per euro 28.055,58.

Il totale stimato, siccome accertato, è di **euro 244.361,56** (euro 421.576,59 se si considera il mutuo ipotecario in regolare pagamento).

Appare importante evidenziare che i ricorrenti non risultano segnalati nel registro protesti, né hanno riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in frode ai creditori (cfr. *sub* doc. 39 relazione particolareggiata), e, da ultimo, va dato atto che non risultano violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse erariali quanto meno in capo alla sig.ra Carraro, siccome documentato dall'estratto conto cartelle ed avvisi ottenuto dal sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (cfr. *sub* doc. 64 relazione particolareggiata) .

Dalle risultanze della CR della Banca d'Italia risultano evidenziate unicamente l'esposizione nei confronti di MPS per euro 183.481,00 e le reciproche garanzie fornite dai sigg. De Vidi e Carraro sui finanziamenti al consumo ottenuti (cfr. *sub* doc. 36 relazione particolareggiata), mentre dall'estratto informazioni creditizie del 17 e 25/08/2021 del CRIF risultano correttamente rappresentati i debiti sopra riportati oltre ad altri finanziamenti estinti anticipatamente con quelli successivamente accesi e tutt'ora attivi, nel vano tentativo di recuperare liquidità per far fronte ai crescenti impegni finanziari contratti (cfr. *sub* doc. 9 relazione particolareggiata).

Si allegano, altresì, le dichiarazioni del 25/10/2021 in merito agli atti dispositivi dei coniugi De Vidi - Carraro, ove viene evidenziata l'assenza di qualunque atto compiuto nel quinquennio anteriore.

3.2 L'attivo patrimoniale

L'attivo dei sigg. De Vidi e Carraro è costituito dai beni sotto elencati.

BENI IMMOBILI

I ricorrenti sono comproprietari, come suddetto, per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno dell'abitazione, piano terra e primo con relativa area scoperta esclusiva di mq. 329, di Carbonera, via Codalunga, catastalmente individuata al C.F., Sezione Urbana B:

Foglio 3 - mappale 1098 sub 1, via Codalunga, piano T-1, categoria A/7, classe 2, vani 7 sup. catastale mq. 146, RC euro 777,21 (cfr. *sub* doc. 38 relazione particolareggiata).

BENI MOBILI REGISTRATI

Da visura PRA (cfr. *sub* docc. 56 e 57 relazione particolareggiata) risulta che la sig. Carraro sia proprietaria di un autoveicolo tg. BT433VP, marca Fiat Punto, immatricolata il 21/04/2001, il cui valore è trascurabile (cfr. *sub* doc. 58 relazione particolareggiata), vista anche l'età del mezzo (mezzo di cui la ricorrente necessita per recarsi in ospedale per le cure e per andare al lavoro, appena sarà possibile), mentre da ispezione del 19/08/2021 il sig. De Vidi non risulta intestatario di alcun bene mobile registrato (cfr. *sub* doc. 48 relazione particolareggiata).

BENI MOBILI

I ricorrenti hanno dichiarato in data 25/10/2021 di non possedere beni mobili di pregio dai quali ricavare profitto per la massa, mentre gli arredi siti nella residenza familiare, espunti i beni impignorabili *ex lege*, sono di irrilevante valore, trattandosi di mobilio ordinario (cfr. *sub* doc. 60 relazione particolareggiata).

CONTI CORRENTI

I ricorrenti sono intestatari dei seguenti conti correnti:

-- Banca BPM c/c nn. 118948 che alla data del 28/02/2022 mostra un saldo attivo di euro 18,31. Si allegano gli estratti conto dal 31/08/2016 (cfr. *sub* docc. 40, 41 e 52 relazione particolareggiata);

-- Banca BCC di Monastier e del Sile c/c nn. 107554 su cui è appoggiato l'addebito una carta di credito di esclusivo utilizzo del sig. De Vidi Enzo con un plafond di euro 1.600,00 mensile (cfr. *sub* docc. 53 e 54 relazione particolareggiata). Detto conto alla data del

31/12/2021 mostra un saldo attivo di euro 1.017,89. Si allegano gli estratti conto dal 31/03/2016 (cfr. *sub* doc. 42 relazione particolareggiata);

-- Banca Antonveneta ora MPS c/c nn. 38076.39 che alla data del 31/12/2021 mostra un saldo attivo di euro 81,26. Si allegano gli estratti conto dal 31/03/2016 (cfr. *sub* docc. 43, 44 e 55 relazione particolareggiata);

Risulta inoltre utilizzato fino al 31/12/2019 il c/c nn. 666736 presso BCC Banca di Monastier e del Sile, a tale data con saldo pari a zero.

REDDITI

I ricorrenti, come suddetto, sono lavoratori dipendenti i cui redditi netti annui ammontano, quanto al sig. De Vidi, ad euro 33.833,00, ovvero euro 36.666,00 se si considera il TFR maturando, oltre ad euro 6.000,00 per un patto di stabilità a cui lo stesso è tenuto (cfr. *sub* docc. 4 e 20 relazione particolareggiata), e, quanto alla sig.ra Carraro, ad euro 17.332,00, ovvero euro 18.665,33 se si considera il TFR maturando (cfr. *sub* doc. 5 e 21 relazione particolareggiata). Detti redditi trovano conferma nei dichiarativi di cui all'ultimo 730 presentato, ovvero quello del 2021, ed assommano netti, complessivamente considerati, ad euro 51.165,00 annui, ovvero euro 55.331,66 compreso il TFR maturando.

I ricorrenti hanno quantificato un fabbisogno annuo di sussistenza del nucleo familiare pari ad euro 16.416,00, dei quali euro 10.855,13 a carico del sig. De Vidi ed euro 5.560,87 a carico della sig.ra Carraro, secondo un criterio di ripartizione proporzionale ai loro redditi, a cui si aggiunge l'importo annuo di euro 13.056,00 da corrispondere per la rata del mutuo ipotecario con concorso paritario fra i coniugi. Posto che gli stessi intendono continuare a mantenere in regolare ammortamento detto mutuo che continuerà ad essere onorato anche in corso di omologanda procedura, confluirà in procedura l'eccedenza annuale rispetto alle uscite sopra considerate, e quindi pari ad euro 6.576,46 in capo alla sig.ra Carraro ed euro 19.283,20 per il sig. De Vidi.

Al fine di consentire la miglior soddisfazione possibile ai creditori, la durata della procedura viene stabilita in otto anni e quindi l'importo complessivo messo in favore del

ceto creditorio per la sig.ra Carraro sarà pari ad euro 52.611,68 e per il sig. De Vidi pari ad euro 160.265,60. Considerati congiuntamente, i ricorrenti, metteranno a servizio dei creditori la somma complessiva per tutta la durata del piano di euro 212.877,28, continuando ad onorare regolarmente il creditore ipotecario.

	De Vidi	Carraro	Totale
Redd. Netto a disposizione	33.833,00	17.332,00	51.165,00
TFR maturando	2.833,33	1.333,33	4.166,66
	36.666,33	18.665,33	55.331,66
Spese	10.855,13	5.560,87	16.416,00
Mutuo	6.528,00	6.528,00	13.056,00
	17.383,13	12.088,87	29.472,00
Avanzo a servizio	19.283,20	6.576,46	25.859,66
Anni	8	8	
Totale	154.265,60	52.611,68	0,00
Patto di stabilità	6.000,00		
Totale a servizio	160.265,60	52.611,68	212.877,28

4. Spese per sostentamento

Come detto, l'importo delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti ammonta ad euro 16.416,00 annui, pari ad euro 1.368,00 mensili (cfr. sub doc. 66 relazione particolareggiata). Dette spese sono costituite dalle voci di cui all'allegato elenco e che, per comodità del Giudicante, sono quivi appresso riepilogate:

voce	spese annuali	importo mensile
Spese alimentari	7200	600
manutenzione straordinaria	240	20
manutenzione ordinaria	600	50
Utenze (acqua gas elettricità)	2760	230
Rifiuti	220	18
Spese sanitarie	800	66
Spese assicurazione e bollo	606	50,5
Carburante	1000	83
Manutenzione veicolo	200	16
Telefonia	1200	100
Altre assicurazioni	1590	132,5
Totale spese	16.416,00	1.368,00

Com'è evidente dalla disamina della suddetta tabella, l'elenco risulta compatibile con quello di un tenore di vita assolutamente essenziale, in linea con il parametro offerto dagli indici ISTAT, e, pertanto, si confida andrà riconosciuto dall'On.le Tribunale quale necessario al fine di consentire al nucleo familiare dei sigg. De Vidi - Carraro di condurre una vita dignitosa e di non rischiare di contrarre ulteriore debito, una volta omologata la procedura, a causa dell'impossibilità di far fronte alle spese di sostentamento.

Sempre per rappresentare l'essenzialità del fabbisogno di vita dei ricorrenti e dei loro due figli conviventi (non ancora economicamente autosufficienti), si consideri, infatti, che l'indice ISTAT 2020 della spesa media mensile nel nord Italia in un comune con meno di 50.000,00 abitanti, per un nucleo familiare di quattro persone dai 18 ai 59 anni indica come soglia di povertà una spesa mensile inferiore ad euro 1.683,08 (cfr. *sub doc. 67* relazione particolareggiata). Sul punto, il Gestore della Crisi ha ritenuto adeguato e congruo l'ammontare delle spese di mantenimento sopra indicate che, si confida, saranno confermate dall'On.le Tribunale.

5. Sintesi del piano e somme messe a disposizione dei creditori

I ricorrenti intendono sottoporre all'On.le Tribunale un accordo con i creditori con la previsione di corrispondere, nell'arco degli otto anni di durata del piano, l'attivo delle proprie singole masse, siccome provenienti dall'avanzo dei redditi di cui sopra e dal TFR maturando, mantenendo alla scadenze originarie il pagamento delle rate del mutuo in regolare ammortamento. Vista la novella che ha introdotto l'art. 8, 1 *bis* L. 3/2012, i debiti derivanti da contratti di finanziamento verranno falciati e quindi subiranno il concorso tra tutti i creditori.

Tuttavia, il sopravanzo dei redditi rispetto alle spese familiari permetterà la soddisfazione del 100% dei crediti privilegiati e di una misura percentuale di quelli chirografari pari ad oltre il 12,98% per il ceto creditorio del sig. De Vidi ed il 65,82% per quello della sig.ra Carraro. Poiché, a parte Ford, il ceto creditorio in via chirografaria è comune, congiuntamente considerati i creditori chirografari saranno soddisfatti per la misura del 67,34% del proprio credito. Trattasi, quindi, all'evidenza di un piano molto soddisfacente

anche per i creditori della famiglia. Giusto per rappresentare il massimo sforzo messo in atto dalla coppia per onorare il debito e soddisfare al meglio i creditori si fa presente che le spese prededucibili relative al compenso dell'OCC-Gestore della Crisi, pari ad euro 12.416,40, sono già state interamente sostenute da terzi di modo da non farle gravare sulla massa passiva messa a disposizione dei creditori.

Si riportano di seguito i dati siccome riepilogati nelle successive tabelle.

A. Crediti prededucibili

Spese di procedura	Credito	Soddisfo
/	/	/

B. Crediti privilegiati De Vidi

Privilegiati	Credito	Soddisfo	Massa attiva	%
ADER	119.645,07	119.645,07	Avanzo di reddito	100
INPS	28.055,58	28.055,58	Avanzo di reddito	100
TOTALI	147.700,65	147.700,65		100

C. Crediti chirografari De Vidi

Chirografari	Credito	Soddisfo	Massa attiva	%
Ford Credit Europe	10.120,32	1.313,94	Avanzo di reddito	12,98
<i>Ultimo rateo pagato febbraio 2022</i>				
ADERISC	6.729,51	873,70	Avanzo di reddito	12,98
BCC Credito Consumo	6.379,57	828,27	Avanzo di reddito	12,98
<i>Ultimo rateo pagato marzo 2022</i>				
Compass Banca	27.498,34	3.570,16	Avanzo di reddito	12,98
<i>Ultimo rateo pagato febbraio 2022</i>				
Agos Ducato	46.051,00	5.978,88	Avanzo di reddito	12,98
<i>Ultimo rateo pagato dicembre 2021</i>				
TOTALI	96.778,74	12.564,95		12,98

D. Crediti chirografari residui comuni Carraro

Chirografari residui	Credito	Soddisfo	Massa attiva	%
BCC Credito Consumo	6.379,57	4.199,23	Avanzo di reddito	65,82
<i>Ultimo rateo pagato marzo 2022</i>				
Compass Banca	27.498,34	18.100,26	Avanzo di reddito	65,82
<i>Ultimo rateo pagato febbraio 2022</i>				
Agos Ducato	46.051,00	30.312,19	Avanzo di reddito	65,82
<i>Ultimo rateo pagato dicembre 2021</i>				
TOTALI RESIDUI	79.928,91	52.611,68		65,82

*

Appare evidente la convenienza del predetto piano dei pagamenti.

Quanto alle tempistiche, ferma la durata di mesi 96 del piano, essendo le spese di procedura (compenso OCC-Gestore della Crisi) già state soddisfatte da terzi senza aggravio per la massa, i redditi saranno interamente utilizzati per il soddisfo dei creditori privilegiati e chirografari con pagamenti mensili per tutta la durata del piano fino alla naturale scadenza, come ricostruiti nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi (cfr. pagg. 24-25).

E' evidente, dalla disamina di quanto sopra, che **l'accordo con i creditori è nettamente migliorativo per il ceto creditorio rispetto alla mera liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012.** Infatti, il valore dell'immobile di proprietà dei ricorrenti è stato stimato dal geom. Mario Ongarato in data 07/02/2022 con perizia asseverata in euro 162.000,00 (cfr. *sub* doc. 45 relazione particolareggiata) – importo che, verificato dallo stesso Gestore della Crisi nella sua coerenza (cfr. *sub* docc. 46 e 47 relazione particolareggiata), abbattuto del 25% per la fissazione della base d'asta in un'ipotetica procedura esecutiva e ridotto ulteriormente a causa delle spese dell'esecuzione, stimabili quantomeno in euro 10.000,00, porterebbe ad un ricavo netto di euro 111.500,00, somma di cui beneficerebbe integralmente solo il creditore ipotecario e nemmeno per l'intero, essendo detto ricavo insufficiente a coprire il residuo credito (pari allo stato ad euro 177.000,00 circa). Pertanto, in una ipotesi liquidatoria, al di là del fatto che i creditori non beneficerebbero del TFR maturando, con la massa attiva derivante dai soli redditi dei ricorrenti - e necessariamente da ridurre in forza delle maggiori spese di sostentamento che la famiglia affronterebbe per reperire un nuovo alloggio (andrebbe affrontato il deposito cauzionale per una locazione, quantificabile in euro 8.400,00 annui) - dovranno essere soddisfatti dapprima i creditori privilegiati e quindi i chirografi (che si vedranno tuttavia in concorso anche con il creditore ipotecario per la parte degradata a chirografo non soddisfatta con il ricavato dell'immobile, che si calcola in euro 84.670,00). Riassumendo, in ipotesi di liquidazione del patrimonio – che durerebbe la metà del tempo rispetto alla presente proposta di accordo – tanto i creditori privilegiati quanto i

chirografi verrebbero soddisfatti in una misura molto peggiorativa. Un tanto risulta accertato dallo stesso Gestore della Crisi (cfr. pag. 22 ss. relazione particolareggiata) Appare quindi incontestabile la convenienza dell'accordo rispetto alla soluzione di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012, nonché il massimo sforzo profuso dai ricorrenti per ristrutturare il loro debito in una vera ottica soddisfattiva per il ceto creditorio.

Tutto ciò premesso i ricorrenti Sigg. De Vidi e Carraro, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

all'III.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 L. 3/2012, nonché l'art. 8 e 9 L. 3/2012, fissi immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1 L.3/2012, e dia corso agli incumbenti di cui all'art. 10, comma 2, L.F. e, quindi, una volta verificati i consensi, omologhi l'accordo con i creditori dei sigg. De Vidi e Carraro, emettendo tutti i provvedimenti conseguenti.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rendesse necessario.

Si allegano i documenti di cui in narrativa, oltre a quelli allegati alla relazione particolareggiata.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U. in misura pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso 04/05/2022

Avv. Chiara Pagotto